



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

---

**Determina Dirigenziale N. 737 del 10/11/2020**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**Oggetto: Liquidazione Assistenza legale dipendente F.G. - Atto di Citazione RG n. 1630/11 – Trib S. Maria C.V.  
\_ Rif. Int. Affari 25/2011**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 10/11/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano*

**Oggetto:** Liquidazione Assistenza legale dipendente F.G. - Atto di Citazione RG n. 1630/11 – Trib S. Maria C.V. \_ Rif. Int. Affari 25/2011

**Direttore UOC AFFARI LEGALI**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

**Premesso:**

- **che**, ai sensi dell'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999:

*"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*

*2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*

*3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*

*4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."*

- **che**, ai sensi dell'art. 25 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 8 giugno 2000 relativo al quadriennio 1998-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale:

*"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*

*2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato*

*Determinazione Dirigenziale*

*dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*

*3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*

*4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.”*

- **che**, ai sensi dell'art. 25 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 8 giugno 2000 relativo al quadriennio 1998-2001 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale:

*“1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*

*2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*

*3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*

*4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.”*

- **che** i contratti in data 6 maggio 2010 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e della dirigenza medica e veterinaria, hanno sostanzialmente lasciato immutata la disciplina del patrocinio legale, innovando, invece, quella della copertura assicurativa, in quanto:
- **che** gli avvocati dell'Azienda Ospedaliera, iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi professionali, hanno il patrocinio limitato alle cause dell'Azienda, non potendo, in alcun modo, assumere il patrocinio e la difesa di cause ed affari che non siano quelli propri dell'Amministrazione, escludendosi, quindi, anche quelli dei dipendenti della stessa Azienda, così come disciplinato dall'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, essendo, inoltre, la responsabilità penale personale;
- **che** l'Azienda è contrattualmente tenuta a fornire:

*Determinazione Dirigenziale*

α) “assistenza indiretta”, ovvero sia il “rimborso” degli oneri difensivi – sussistendone i presupposti – al dipendente che abbia nominato un difensore di sua fiducia, in ossequio al principio della libera scelta del legale;

**Dato atto:**

- **che** l'Azienda, pertanto, non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo. L'Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Si richiede quindi che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Ospedaliera;

**Verificato**

- **che** il dott. G. F ( matr. 708 - cessato in data 01/09/2015 ), dirigente medico presso questa Azienda, comunicava in data 08/06/2011 ( nota prot. n. 7230) di essere coinvolto nel giudizio RG n. 1630/11, promosso tramite Atto di Citazione dal Sig. R.G. c/ AORN Caserta +3 ed incardinato presso il Tribunale di S. Maria C.V., comunicando di aver nominato, quale proprio difensore, l'avv. Giuseppe Merola;

**Preso e dato atto:**

- **che**, con deliberazione n. 259 del 24/04/2018, questa AORN prendeva atto del verbale di udienza del 30/06/2017, redatto ai sensi dell'art. 185 bis del cpc, con cui il giudice adito, sulla scorta dell'ipotesi conciliativa sancita nel precedente procedimento di mediazione n. 997/2016, proponeva alle parti “ *di conciliare la vertenza con il recepimento di quanto ivi emerso..*”
- **che**, con atto di transazione e quietanza, sottoscritto dalle parti in data 13/02/2018, veniva definito bonariamente il giudizio tramite la corresponsione del risarcimento del danno in favore di parte attrice;
- **che** all'art. 6 della summenzionata Transazione, veniva evidenziata la mancanza di responsabilità in capo al dipendente dott. G.F. per cui l'AORN “*regolerà la questione delle spese legali direttamente col il medico secondo le disposizioni contenute all'art. 25 del CCNL per il personale medico dipendente*”;
- **che**, con nota acquisita al prot. n. 26754 del 11/10/2019, l'avv. Giuseppe Merola, legale nominato dal dott. G.F., inviava notula relativa all'attività resa nel giudizio in oggetto di € 62.717,81, oltre spese generali, CPA ed IVA;
- **che**, con nota acquisita al prot. n. 30955 del 22/11/2019, il dott. G.F. inviava istanza di liquidazione della parcella emessa dal legale nominato avv. Giuseppe Merola;
- **che**, con nota acquisita al prot. n. 5104 del 12/02/2020, il dott. G.F. inviava delega alla liquidazione in favore del Suo legale per l'attività resa nel giudizio in argomento, autorizzando questa AORN al relativo pagamento diretto;
- **che**, con PEC del 16/01/2020, l'avv. Merola sollecitava a questa Azienda il pagamento delle competenze in argomento;

**Ritenuto:**

*Determinazione Dirigenziale*

- **di** dover, dunque, provvedere, in ossequio al CCNL, alla liquidazione di cui in argomento, così da evitare le conseguenze pregiudizievoli determinate da un'azione giudiziaria dei summenzionati legali nei confronti dell'AORN;

**Verificata**

- **che** la parcella emessa dall'avv. Merola non è stata redatta in armonia ai criteri fissati dal DM 55/ 2014 e dal regolamento aziendale, di cui alla Deliberazione n. 89/2014, che prevede la decurtazione del 50% della somma da liquidare;

**Ritenuto**

- **di** non poter liquidare, quindi, la parcella emessa dal legale avv. Merola di € 62.717,81, oltre spese generali, CPA ed IVA e, pertanto, si ritiene di utilizzare i criteri di cui al DM vigente ( DM 55/2014 Giudizio di cognizione innanzi al Tribunale – Valore Causa Da € 1.000.001 a € 2.000.000 – prime 3 fasi di giudizio – valore medio ) e del regolamento aziendale, di cui alla Deliberazione n. 89/2014, che prevede la decurtazione del 50%, per la somma complessiva di € 19.132,72, Spese Generali, IVA e CPA inclusa;

**Specificato, altresì**

- **che** restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;

**Considerato**

- **che** la presente proposta di determinazione è formulata ai sensi della Deliberazione n. 434/2020 relativa al *“Conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A.”*

**DETERMINA**

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- **Liquidare** la somma di € 19.132,72, Spese Generali, IVA e CPA incluse, in favore dell'avv. Giuseppe Merola ( CF MRLGPP74L12I234P e Codice Fornitore 500532) per la prestazione professionale resa dal legale nel Giudizio in premessa descritto, previa emissione della relativa fattura;
- **Specificare** che restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;
- **Far gravare** la spesa della somma complessiva di € 19.132,72 sul conto economico n° 8020202010 – “oneri da cause civili” autorizzando a tal fine l'Unità Operativa Complessa Gestione Economica Finanziaria all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento;
- **Trasmettere** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, alla UOC Gestione Economica Finanziaria, per quanto di competenza;

**Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

*Avv. Chiara Di Biase*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
**(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**Liquidazione Assistenza legale dipendente F.G. - Atto di Citazione RG n. 1630/11 – Trib S. Maria C.V. \_ Rif. Int. Affari 25/2011**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €19.132,72

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 8020202010 - Oneri da cause civili  
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 30/10/2020

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**